



ASSOCIAZIONE CULTURALE BORGO BAVER ONLUS

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Verbale n. AS.01.2020

Data 01.03.2020

Il giorno 1 marzo 2020, alle ore 17.00, presso la sede dell'Associazione Culturale Borgo Baver onlus, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".

Su un totale di otto (8) soci iscritti, sono presenti sette (7) soci: Botteon Fiorella, Botteon Luisa, Botteon Matteo, Lucato Stefano, Netto Augustino, Netto Fabrizio, Netto Roberto; è assente un (1) socio: Fabris Augusto.

Il Presidente dell'Associazione Netto Roberto rileva che, ai sensi dello statuto vigente, l'Assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita.

Il Presidente dell'Assemblea è il Presidente dell'Associazione, i presenti nominano quale verbalizzante il Segretario dell'Associazione, Botteon Matteo.

Si passa a deliberare sul punto all'ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore"

Il Presidente premette che, alla data odierna, l'organizzazione denominata ASSOCIAZIONE CULTURALE BORGO BAVER ONLUS dispone di:

- atto costitutivo e statuto del 12.07.2007, redatti in forma di scrittura privata, registrati presso l'Agenzia delle Entrate di Conegliano (TV) il 13.07.2007 al n. 2775 serie III;
- attribuzione di codice fiscale n. 91031190226 del 13.07.2007;
- n. 1 variazione statutaria del 26.10.2007, redatta in forma di scrittura privata, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Conegliano (TV) il 26.10.2007 al n. 3959 serie III;
- iscrizione all'anagrafe delle ONLUS (D.Lgs. 04.12.1997 n. 460) dal 05.11.2007, come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto n. 52571 del 16.11.2007;



ASSOCIAZIONE CULTURALE BORGO BAVER ONLUS

- forma giuridica di associazione non riconosciuta.

Il Presidente dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e/o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Visto e considerato il D.Lgs. 03.07.2017 n. 117 "Codice del Terzo settore", dopo ampia discussione, l'Assemblea all'unanimità delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'Assemblea, viene allegato al presente verbale.

L'Assemblea dà mandato al Presidente di:

- apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del "Codice del Terzo settore";
- provvedere alla registrazione della presente delibera, con l'allegato statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore";
- provvedere alla modifica della denominazione dell'organizzazione in **ASSOCIAZIONE CULTURALE BORGO BAVER ODV**

☒ **Approvato (unanimità)** ☐ **Respinto**

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea termina alle ore 18.10 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Allegato: statuto composto da n. 17 pagine.

Il Segretario verbalizzante

Botteon Matteo

Il Presidente

Netto Roberto

REGISTRATO A CONEGLIANO VEN. al n. 592 serie 3 Riscossa 03 MAR. 2020
(Euro) 0



ASSOCIAZIONE CULTURALE BORGO BAVER ODV

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. È costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "**ASSOCIAZIONE CULTURALE BORGO BAVER ODV**", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. Fino a che l'organizzazione risulta iscritta all'anagrafe delle Onlus, essa assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo l'acronimo Onlus viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, in conformità al D.Lgs. 460/1997 e s.m.i.
3. Ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, l'acronimo ODV o la locuzione "organizzazione di volontariato" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore (in breve Runtts).
4. L'organizzazione ha sede legale in via Spina 7, nel comune di Godega di Sant'Urbano (TV).
5. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

1. L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, dal D.Lgs. 460/1997 fino

WB



a che troverà applicazione secondo i termini stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. ed agisce nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5

(Finalità e attività)

1. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare e con riferimento precipuo al borgo Baver:

- concorre alla tutela, promozione, valorizzazione, conservazione e restauro dei beni di interesse storico, artistico, paesaggistico, etnoantropologico presenti nel borgo Baver tra cui il complesso della chiesa di San Biagio, la locanda alla Nave, la villa veneta Marinotti e il vigneto storico di Baver, tutti beni dichiarati di interesse culturale particolarmente importante ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.i.;
- concorre alla tutela, promozione e valorizzazione della pratica agricola tradizionale della "Piantata veneta" (di cui il vigneto storico di Baver ne è un esempio), inserita con

W B

Ren

decreto del Ministro MIPAFF - DG DISR - DISR 03 - n. 0006413 del 20.02.2018 nel

"Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e

delle conoscenze tradizionali" di cui al D.M. 19.11.2012 n. 17070;

- concorre alla tutela, promozione e valorizzazione del territorio nei suoi aspetti naturalistici e nella sua biodiversità, anche con riferimento agli aspetti alimentari e ambientali.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- D.Lgs. 117/2017 - art. 5 - comma 1 - lett. e): *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali [...];*
- D.Lgs. 117/2017 - art. 5 - comma 1 - lett. f): *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- D.Lgs. 117/2017 - art. 5 - comma 1 - lett. i): *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- D.Lgs. 117/2017 - art. 5 - comma 1 - lett. u): *beneficenza, [...] erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno [...] di attività di interesse generale a norma del presente articolo.*

2. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno nello:

- intraprendere e promuovere ogni azione diretta alla tutela, promozione, valorizzazione, conservazione e restauro dei beni di cui al comma 1 e degli ambienti che con essi abbiano attinenza, ciò anche in accordo con altri enti con analoghe finalità;

WB



- svolgere attività di studio, promozione e intervento, sia direttamente sia organizzando o favorendo riunioni, convegni e seminari;

- acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito, prendere in locazione, usufrutto, concessione, uso, comodato e comunque gestire i beni di interesse artistico, storico, paesaggistico e ambientale di cui al comma 1;

- promuovere e organizzare incontri di cultura storico-artistica-musicale, per una più diffusa conoscenza delle radici storiche e culturali locali;

tutto ciò al fine della tutela, promozione, valorizzazione, conservazione e restauro dei beni di interesse storico, artistico, paesaggistico e etnoantropologico di cui al comma 1.

3. Fino a che l'organizzazione sarà iscritta all'anagrafe unica delle Onlus è fatto divieto alla stessa di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'organizzazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e s.m.i.

4. Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

5. L'organizzazione, dopo che sarà iscritta al Runt, potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.

6. L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

7. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della regione Veneto.

ART. 6

(Ammissione)

WB



1. Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un (1) anno.

3. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati.

4. In caso di rigetto della domanda l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta (60) giorni, motivandola.

5. L'aspirante associato può, entro sessanta (60) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

8. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.

2. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;

WB

Kelen

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre (3) mesi nel Libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2017;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione.

MB

[Signature]

3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei (6) mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Organi sociali)

1. Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo.

2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11

(Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre (3) associati.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o da persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

MB

Adm

4. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail, spedita al recapito risultante dal Libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo (1/10) degli associati o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.

6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata nelle ipotesi previste all'art. 14. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio, e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

MB

Iden

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno (1) degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria:
 - modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - delibera la trasformazione, la fusione o la scissione nonché lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

1. L'Organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. L'Organo di amministrazione è formato da un minimo di tre (3) oppure da un massimo di cinque (5) membri, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.

MB

Adu

3. Dura in carica tre (3) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre (3) mandati.

4. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre (3) membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

5. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

6. L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- elegge tra i propri componenti il Vicepresidente e il Segretario;
- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

7. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Runts o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

M.B.



8. Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti dell'Organo di amministrazione.

ART. 16

(Presidente)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.
3. Almeno un (1) mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di amministrazione.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

ART. 17

(Vicepresidente e Segretario)

1. Il Vicepresidente è eletto dall'Organo di amministrazione al proprio interno, a maggioranza dei presenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
1. Il Segretario è eletto dall'Organo di amministrazione al proprio interno, a maggioranza dei presenti e coadiuva il Presidente con i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro degli associati;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea;
 - predispone il bilancio consuntivo, che sottopone all'Organo di amministrazione entro il



mese di marzo;

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell'Organo di amministrazione.

ART. 18

(Organo di controllo)

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Esercita, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

MB



(Libri sociali)

1. L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) Registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro trenta (30) giorni dalla data di richiesta formulata all'Organo di amministrazione.

ART. 20

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad

MB

Aden

essa intestati.

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal primo (1) gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.
2. Il bilancio è predisposto dell'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Runts entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

1. È redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

MB

ale

1. Le convenzioni tra l'organizzazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dell'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

2. I rapporti tra l'organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità dell'organizzazione)

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'organizzazione)

1. L'organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra

MB

ale

contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32

(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione Runts che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. 148/2017, la qualifica di Onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts.
4. Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di Onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts. Finché l'organizzazione risulta iscritta all'anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

MB

Aden



- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D.Lgs.

460/1997 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

- distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'organizzazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Godega di Sant'Urbano, 1 Marzo 2020

il Verbalizzante

il Presidente

Matteo Botteon

Roberto Netto